



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 1984
(citare nella risposta)

13 MAR. 2008

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61 r.a. - Fax +39 06.48.91.23.36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. PL Area 2-1

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: Iscrizione elenco Camera Arbitrale VA
geometri Ribera e Frattini – Trasmissione
deliberazione n. 1/2007

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Con la presente, si fa seguito alla circolare prot. n. 4542, del 4/05/06 – concernente la materia dell'iscrizione nell'elenco delle Camere Arbitrali presso le C.C.I.A.A. – per inviare, in allegato, la deliberazione n. 1/2007 del Consiglio della Camera Arbitrale di Varese (pervenuta dal Collegio Geometri della stessa provincia), con la quale è stata disposta l'iscrizione dei geometri Ribera e Frattini nell'elenco degli arbitri.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

L /mg

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA - VARESE

Camera Arbitrale

Deliberazione n. 1 del 20 marzo 2007

Oggetto: Iscrizione geometri Giuseppe Ribera e Remo Frattini nell'elenco degli arbitri

PREMESSA

In data 19 marzo 2001 e 24 aprile 2001, rispettivamente, i geometri Remo Frattini e Giuseppe Ribera presentavano domanda di iscrizione presso l'elenco degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale di Varese.

Il Consiglio della Camera Arbitrale di Varese, nella seduta del 05 dicembre 2001, deliberava di escludere le domande dei candidati Ribera e Frattini, in quanto non in possesso dei requisiti fissati dallo stesso Consiglio nella seduta del 13 dicembre 1999 e, nella fattispecie, la mancanza del diploma di laurea quale concreta specificazione del requisito della particolare esperienza nelle materie giuridiche e tecniche previsto dall'art. 5 del Regolamento di questa Camera Arbitrale.

I geometri Ribera e Frattini depositavano ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento di esclusione n. 758/02, del verbale di riunione adottato dal Consiglio Arbitrale in data 05 dicembre 2001 e della delibera del Consiglio Arbitrale del 13 dicembre 1999.

Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Camera Arbitrale di Varese, quale resistente, chiedendo il rigetto della domanda.

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 707 del 28 febbraio 2006, accoglieva il ricorso e, di riflesso, annullava gli atti impugnati, sulla base della seguente motivazione.

In particolare, il TAR della Lombardia sottolineava come la modifica dell'art. 4 del Regolamento della Camera arbitrale risalente al 1991 - sostituito dall'attuale art. 5 del Regolamento e rubricato "Elenco degli arbitri"-, ha, di fatto, sottratto al Consiglio arbitrale la competenza a predeterminare in astratto i criteri relativi ai requisiti professionali di accesso all'elenco degli arbitri.

Il nuovo art. 5 del Regolamento della Camera Arbitrale, infatti, si limita ad una generica attribuzione al Consiglio del potere di formare, ogni triennio, un elenco di persone particolarmente

esperte nelle materie giuridiche e materie tecniche che si ritengono idonee a svolgere funzioni arbitrali, con ciò evidenziando l'assenza, in capo al Consiglio, della facoltà a stabilire ex ante e in astratto i criteri di iscrizione degli aspiranti arbitri nell'apposito elenco.

Pertanto, il Consiglio della Camera arbitrale - aggiunge il Collegio giudicante - non avrebbe potuto fissare in via generale i criteri di accesso allo svolgimento della funzione di arbitro - tra cui il possesso del diploma di laurea - come, invece, deliberato nella seduta del 13 dicembre 1999, atto posto a base della ritezione della domanda di iscrizione formulata dai geometri e successivamente annullato dal TAR della Lombardia.

Il Collegio giudicante riconosceva, pertanto, in capo al Consiglio arbitrale, sulla base del nuovo Regolamento, solo un potere di esame del caso concreto avente ad oggetto l'idoneità e la particolare esperienza di ogni candidato, esame ad esito del quale deliberare l'iscrizione nell'elenco degli arbitri del candidato che ne abbia fatto richiesta,

IL CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE

ESAMINATO il vigente Statuto della Camera Arbitrale approvato con deliberazione di Giunta n. 70 del 16 aprile 1997 e modificato con deliberazione di Giunta n. 29 del 25 marzo 2004, insieme ai regolamenti arbitrali annessi;

PRESO ATTO della sentenza del TAR Lombardia n. 707 del 28 febbraio 2006, con al quale il TAR Lombardia, in accoglimento del ricorso, annullava gli atti impugnati, così come richiamati in premessa;

ESAMINATE le argomentazioni esposte in premessa ed espresse nella sentenza n. 707/2006;

VISTO il verbale di Consiglio della Camera Arbitrale del 09 maggio 2006 con il quale è stata disposta l'iscrizione dei geometri Giuseppe Ribera e Remo Frattini nell'elenco degli arbitri, nella sezione professionisti vari, formalizzandone l'ammissione per il tramite di una delibera consiliare;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti morali in capo ai geometri Frattini e Ribera, nonché dell'attuale loro interesse all'inserimento nell'elenco degli arbitri;


delibera

- di **iscrivere** i geometri Giuseppe Ribera e Remo Frattini nell'elenco degli arbitri, nella sezione professionisti vari;

per il Consiglio della Camera Arbitrale

Il Presidente

(Prof. Aurelio D. Candian)



Consiglio dei Geometri
della Provincia di Varese



COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VARESE

21100 VARESE - VIA S. MICHELE 2/b - TEL. 0332.232.122 (2 linee)
TELEFAX 0332.232.341

I 1111 I 1111 I 1111 I 1111 I 1111 I 1111 I 1111 I